

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER
L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO
CIG B218BE01F1
CAPITOLATO TECNICO**

1. Indicazioni generali.....	1
1.1 Definizioni.....	2
1.2 Oggetto dell'appalto.....	3
1.3 Importi e quantitativi dell'appalto.....	4
1.4 Durata dell'appalto.....	
1.5 Responsabile del servizio.....	
2. Attivazione del servizio	4
2.1 Modalità	
2.2 Richiesta di approvvigionamento.....	5
2.2.1 Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento off-line	
2.2.2 Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento on-line	
2.2.3 Contenuto della Richiesta di approvvigionamento	
2.2.4 Ricezione e verifica della validità della Richiesta di approvvigionamento	
2.2.5 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento	6
3. Caratteristiche delle card.....	7
3.1 Caratteristiche delle card	
3.2 Spendibilità e restituzione dei buoni pasto scaduti.....	5
4. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati.....	
4.1 Numerosità esercizi.....	
4.1.1 Numero di esercizi convenzionati.....	
4.1.2 Numero di esercizi per sede di utilizzo.....	
4.1.3 Integrazione e sostituzione degli esercizi.....	
5. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati.....	
5.1 Numerosità esercizi.....	
5.1.1 Numero di esercizi convenzionati.....	
5.1.2 Numero di esercizi per sede di utilizzo.....	
5.1.3 Integrazione e sostituzione degli esercizi.....	
6. Fatturazione e pagamenti.....	
7. Interessi di mora.....	
8. Monitoraggio della fornitura da parte di Arpa Piemonte.....	

8.1 Gestione dei reclami.....

9. Inadempimento e penali.....

9.1 Difformità nella consegna e ricarica delle card.....

9.2 Difformità relative alle caratteristiche del buono pasto.....

9.3 Difformità relative al convenzionamento.....

9.4 Difformità riscontrate in fase di controllo.....

10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....

11. Subappalto

12. Garanzie definitive

13. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

14. Riservatezza

15. Cessione del contratto

16. Risoluzione e recesso

17. Trasparenza – anticorruzione

18. Foro competente – controversie

19. Allegati

1. Indicazioni generali

1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) **Buono pasto**: il documento di legittimazione elettronica, di valore nominale pari a 7 euro, ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 3, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono. Il Buono pasto viene definito a "valore";
- b) **Commissione/Sconto incondizionato**: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all'art.144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini offerti in gara;
- c) **Contratto di fornitura**: l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Arpa mediante il contratto d'acquisto;
- d) **Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto**: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con Arpa un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
- e) **Esercizio/i**: gli esercizi, di cui all'art.3, del Decreto Mise n.122/2017, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
- f) **Esercizio/i convenzionato/i**: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- g) **Esercenti**: i titolari degli Esercizi;
- h) **Fornitore/Società di emissione/Emettitore**: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti;
- i) **Giorno lavorativo**: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- j) **Sede/i di consegna**: sede centrale di Arpa dove devono essere consegnate le card o i buoni pasto cartacei. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
- k) **Sede/i di utilizzo**: ogni sede centrale o periferica di Arpa, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. non sono ricompresi i luoghi di lavoro alternativi/occasionati per l'effetto del cd lavoro agile (es. smart working); (www.acquistinretepa.it);
- l) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio")**: il valore della prestazione riportato sul buono pasto e/o contenuto nella card;
- r) **Unità Approvvigionante/Punto Istruttore**: gli uffici e le persone fisiche di Arpa indicati nel contratto d'acquisto ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
- s) **Valore aggiudicato**: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;

- t) **Sconto offerto alle P.A.:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il
Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Arpa, per ogni Buono pasto acquistato;
- u) **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini d'acquisto. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- v) **Rappresentante del titolare dell'esercizio:** i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (institori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite);
- w) **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
- x) **Card:** il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.
- y) **Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto:** la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati. bb) **documento commerciale:** scontrino emesso da registratore telematico, avente le caratteristiche di cui al Decreto MISE 7 dicembre 2016, pubblicato su GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2016.

1.2.Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (cd. a valore) elettronici, di valore nominale pari a 7 (sette) euro, da erogarsi in favore di Arpa Piemonte.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo dell'Arpa, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 4.

Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a "valore") si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (rif. par.1.1 lettera s) per il numero dei Buoni pasto richiesti.

All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge. Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di

norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

1.3. Importi e quantitativi dell'appalto

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto nella quantità richiesta, fino al raggiungimento dell'importo massimo di seguito indicato, calcolato sull'intera durata dell'appalto

LOTTO		Importo in €. IVA esclusa	Numero Buoni Pasto
1	Arpa Piemonte	961.538,46	137.363

I quantitativi di Buoni pasto sono stati calcolati dividendo gli importi massimi indicati in Tabella per il Valore nominale dei Buoni pasto pari ad euro 7,00 (sette/00), al netto dei decimali. Ai fini della verifica dell'esaurimento dell'appalto si terrà conto dell'importo massimo previsto. In merito alla predetta verifica si dovrà tener conto dell'Importo delle forniture richieste tramite gli Ordini d'acquisto; pertanto la somma degli importi indicati negli ordini di acquisto, indipendentemente dallo sconto offerto, sarà pari al massimale previsto.

1.4. Durata dell'appalto

L'appalto ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva **la facoltà di rinnovare il contratto** per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs 36/2023 Arpa Piemonte si riserva la facoltà di utilizzare il quinto d'obbligo qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste dal capitolato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

La stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel periodo di efficacia dell'appalto, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alle Richieste di approvvigionamento ricevute, nei limiti degli importi massimi fissati.

L'appalto si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- emissione di "Richieste di approvvigionamento" per importi pari all'importo massimo previsto;
- decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto.

1.5. Responsabile del servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, dovrà nominare:

- Un Responsabile del Servizio Generale;

Il Responsabile del Servizio Generale così nominato sarà il referente responsabile nei confronti di Arpa Piemonte ed avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detto Responsabile del Servizio. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente ad Arpa eventuali modifiche del nominativo precedentemente fornito.

2. Attivazione del servizio

2.1 Modalità

Arpa Piemonte, stipula il Contratto di fornitura. Seguiranno a cadenza mensile i singoli approvvigionamenti dei Buoni pasto mediante l'emissione della "richiesta di approvvigionamento".

Il Contratto di fornitura rappresenta l'impegno di spesa che Arpa assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito dal contratto.

Il contratto conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'appalto e del relativo Fornitore;
- il CIG (Codice Identificativo Gara);
- i riferimenti di Arpa Piemonte;
- i riferimenti, eventuali, della/e persona/e delegata/e ad emettere le Richieste di Approvvigionamento;
- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo;
- la tipologia di buono che s'intende ordinare: elettronici
- il valore nominale del Buono pasto che s'intende acquistare;
- lo sconto sul valore nominale del buono pasto, offerto dal Fornitore;
- l'importo e il quantitativo della fornitura;
- la durata della fornitura/Contratto di fornitura.

Unitamente al contratto Arpa invierà un **Addendum al contratto** (Allegato 5): Modulo "Addendum al contratto".

Nell'Addendum devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto, le sedi di utilizzo dei Buoni pasto, i riferimenti per la fatturazione, nonché le informazioni per la personalizzazione dei buoni (elettronici).

Relativamente all'invio dell'Addendum è consentito qualsiasi mezzo – preferibilmente elettronico – purché concordato tra le Parti (Arpa Piemonte e Fornitore) e, comunque, non contrario alla normativa vigente.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum e, in particolare, delle Sedi di utilizzo, verranno immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio di una versione aggiornata dell'Addendum, con le medesime modalità di cui sopra.

2.2.Richiesta di approvvigionamento

Arpa Piemonte, invia al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card.

Tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse esclusivamente nell'ambito della durata del contratto, su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore).

Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare ad Arpa Piemonte un identificativo (es. *userid e una password*) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

L'Arpa ha la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Arpa. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

2.2.1.Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione di Arpa Piemonte (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto) una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione di Arpa (entro un mese dalla stipula del contratto) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, delle relative presenze e del numero dei Buoni pasto, etc..). Il caricamento dei dati relativi al contratto nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell'Arpa.

Il Fornitore dovrà fornire ad Arpa la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle di Arpa stessa, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L'invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

2.2.2.Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line

Le Richieste di Approvvigionamento gestite on line (attraverso sito internet) potranno essere veicolate attraverso un'apposita sezione del sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione

di Arpa. Il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nel contratto a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento del contratto, da parte del Fornitore medesimo).

Inoltre il sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento;
- c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;
- d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito dal capitolato;
- e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nell'appalto;

2.2.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento

La Richiesta di Approvvigionamento deve riportare il riferimento sia al contratto (es. oggetto del contratto) che all'Ufficio Approvvigionante (Dipartimento/altro). Inoltre in tale Richiesta di Approvvigionamento devono essere indicati, tra l'altro:

- a) i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Ufficio Approvvigionante);
- b) il quantitativo di buoni pasto da caricare/consegnare
- c) il dettaglio della fornitura delle card nominative/buoni nominativi;
- d) i riferimenti per la consegna delle card;
- e) le modalità di confezionamento delle card.

2.2.4. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

1. la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da Arpa;

2.2.5. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

- (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento ad Arpa Piemonte, al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.

- (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro.
- (c) riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

2.3. Consegna e ricarica delle card (buoni pasto elettronici)

2.3.1. Consegna delle card

Il Fornitore provvederà a consegnare le card nei luoghi indicati nella prima Richiesta di Approvvigionamento, che saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo. Sarà cura di Arpa comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

All'atto della consegna delle card l'Arpa, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento. Il Fornitore dovrà, entro un giorno lavorativo dalla ricezione di tale riscontro, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la predetta comunicazione) l'avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro da parte di Arpa (di seguito: "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*"). La ricezione da parte di Arpa di tale riscontro, nel caso della prima Richiesta di Approvvigionamento, farà decorrere i termini per la prima ricarica di cui al paragrafo successivo.

Nel caso in cui Arpa riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento.

In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card (nominative) richieste s'intende ricompreso nel costo del servizio.

Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento)

oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima. Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Arpa.

E' ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, l'Arpa, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.5 card).

Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 6,00 (sei/00) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Arpa della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione).

Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'Arpa; queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Arpa e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Arpa comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione medesima.

2.3.2. Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

La ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- a) in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Arpa della "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*" inviata dal Fornitore oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara;
- b) nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara;
- c) nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

Ove nella prima Richieste di Approvvigionamento l'Arpa intenda richiedere esclusivamente la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio

per la ricarica delle stesse, in tal caso, i termini per la ricarica delle card corrisponderanno a quelli indicati alla predetta lettera b).

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Unità Ordinante l'avvenuta ricarica delle card.

3. Caratteristiche delle card

3.1. Caratteristiche delle card

Caratteristiche grafiche della card (Buoni pasto elettronici)

Arpa potrà richiedere d'inserire sulla card esclusivamente le informazioni riportanti i riferimenti dell'Arpa e del dipendente utilizzatore.

Le caratteristiche grafiche della card (sia del "Fronte" che del "Retro"), comprensive del numero di righe e di caratteri saranno proposte dal Fornitore e saranno oggetto di approvazione da parte di Arpa. Il layout di base deve essere in quadricromia e contenere il riferimento all'appalto in questione.

Specifiche tecniche delle card (Buoni pasto elettronici)

Le card multiservizio (servizi erogati dal Fornitore), conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip. Le card dovranno consentire di aggiungere ulteriori servizi anche successivamente all'emissione della card (senza dover ritirare le card). Resta inteso che il buono pasto dovrà avere una gestione separata (partizione) rispetto agli eventuali ulteriori servizi presenti sulla card. Le card dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività e riportare l'identificativo dell'utilizzatore.

3.2. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Restituzione dei Buoni pasto scaduti

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti da Arpa Piemonte al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2025, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2026).

Si precisa che:

- il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine;
- in caso di restituzione di Buoni pasto scaduti il Fornitore procederà all'emissione di nota di credito così come descritto nel Capitolo 6 "Fatturazione e Pagamenti";

4.Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

4.1. Numerosità esercizi

4.1.1. Numero di Esercizi convenzionati

L'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, dovrà aver convenzionato, almeno il numero di Esercizi indicato nella seguente tabella:

LOTTO	REGIONE	Numero minimo di esercizi
1	Piemonte	750

- negli esercizi convenzionati deve essere garantita la spendibilità dei buoni pasto elettronici;

Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi convenzionati potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto (*cf. paragrafo 4.1.3*).

4.1.2. Numero di Esercizi convenzionati per Sede di utilizzo

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati dovrà garantire, e ARPA potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni Sede di utilizzo:

- a. la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato, entro la distanza di 1 Km dalla Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata da Arpa Piemonte. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nella tabella sedi Arpa del disciplinare di gara;
- b. presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. I suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati ad Arpa attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati" (Allegato 1 al presente Capitolato).

Il termine di consegna del suddetto elenco andrà a coincidere con il minor termine eventualmente offerto in gara per la consegna delle card;

- c. solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l'elenco di cui al facsimile "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati" (Allegato 1 al presente Capitolato) dovrà

essere trasmesso dal Fornitore a Arpa ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata Arpa delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa Arpa. Infine, tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima qualora Arpa ne facesse richiesta;

- d. la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'elenco di cui al facsimile "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati" (Allegato 1 al presente Capitolato)", fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.

Elenco sedi di utilizzo buoni pasto Arpa Piemonte:

Sede Arpa	Personale presente	peso
Torino Via Pio VII 9	384	0,4281
Grugliasco Via Sabaudia, 164	82	0,0914
Settimo Regio Parco,9	4	0,0045
La Loggia Strada Nizza 24	12	0,0134
Ivrea Via Jervis, 30	58	0,0647
Pinerolo Strada San Secondo 10	5	0,0056
Alessandria Spalto Marengo 33 e via Don Gasparolo 1-3	74	0,0825
Ovada Via Buffa, 14	2	0,0022
Tortona Corso Alessandria, 62	2	0,0022
Novi Ligure Via Giacometti 22	6	0,0067
Casale Monferrato Via Vittime di Nassiria, 6	10	0,0111
Asti Piazza Alfieri, 33	28	0,0312
Nizza Monferrato Piazza Cavour, 2	3	0,0033
Biella Via Felice Piacenza, 11	28	0,0312
Cuneo Strada Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11	63	0,0702
Bra Via Piumatti, 114	3	0,0033
Fossano Via Camponogara, 51	4	0,0045
Novara Viale Roma, 7/E	56	0,0624
Gozzano Via Per Auzate, 8	4	0,0045

Omegna Via IV Novembre, 294 Crusinallo di Omegna	30	0,0334
Vercelli Via Bruzza, 4	39	0,0435

4.1.3. Integrazione e sostituzione degli Esercizi

- a) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, dovrà garantire - su richiesta motivata dell'Arpa (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all' All. 2 al presente Capitolato – *“Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati”*) - un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.2 (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. L'Arpa potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Arpa.
- b) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti (eventualmente integrata secondo le modalità descritte) inviata ad Arpa non può essere ridotto per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di fornitura.
- c) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze.
- d) L'elenco di cui al facsimile *“Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati”* (Allegato 1 al presente Capitolato) sarà costituito dagli Esercizi che il Fornitore avrà convenzionato, per buoni pasto elettronici, in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, da eventuali successivi Esercizi convenzionati, nonché sarà integrato di volta in volta dagli Esercizi di cui al facsimile.

5. Ulteriori obblighi del Fornitore

5.1. Obblighi relativi alla rete degli Esercizi convenzionati

- a) Il Fornitore aggiudicatario dovrà convenzionare, nei termini di cui al presente Capitolato, gli Esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto relativi al presente appalto, attraverso la firma di un contratto di convenzionamento. Quindi, per ritirare Buoni pasto relativi a codesto appalto e per esigerne il rimborso, un Esercizio deve aver firmato un contratto di convenzionamento, di cui sopra, che autorizza al ritiro definendo le condizioni contrattuali generali e specifiche; in particolare il contratto di convenzionamento riporta, tra gli altri, gli impegni relativi alla Commissione ed ai termini di pagamento agli Esercenti che, offerti in sede di gara, devono essere rispettati dal Fornitore per tutta la durata dell'appalto;

- b) tutti gli Esercizi autorizzati al ritiro dei Buoni pasto (*cfr. 5.1 lett. a*), relativi al presente appalto, dovranno essere inseriti, dal Fornitore aggiudicatario, nell'Elenco degli Esercizi convenzionati, di cui al presente Capitolato;
- c) nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati ad Arpa, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali;
- d) il Fornitore s'impegna altresì ad esibire ad Arpa Piemonte, a fronte di una sua eventuale richiesta, il contratto di convenzionamento, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli Elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
- e) il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente ed a Arpa, in forza del contratto:
1. la tipologia di card che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato ;
 2. le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento,
 - verifica di validità della card e dei relativi Buoni pasto (es. black list, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
 3. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emittitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura da parte dell'Emittitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);
 4. le regole di fatturazione, richiedendo in particolare che in fattura venga preferibilmente specificato che si tratta di Buoni pasto Appalto Arpa Piemonte, oltre all'evidenza della commissione applicata offerta in sede di gara;
 5. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi;
 6. le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro.

5.2.Obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento agli Esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).

- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati, entro e non oltre il termine di 30 giorni oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata dell'appalto, a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati, la commissione indicata in sede di partecipazione alla gara e definita ai sensi dell'art. 131 comma 5 lettera a) del D.lgs. 36/2023. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. Sono vietati i fenomeni di retrocessione della Commissione, per tali dovendosi intendere le attività tese a ottenere l'automatica riduzione, in funzione dei buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti, rispetto a quanto offerto in gara. Tali fenomeni costituiscono violazione del disposto contrattuale.
- d) Si rappresenta, inoltre, che la Commissione, di cui al punto precedente, sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.
- e) Nessun vincolo deve essere posto all'esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i Buoni pasto.
- f) Il Fornitore aggiudicatario, limitatamente al buono pasto elettronico, dovrà garantire agli esercenti, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'Esercente stesso, l'emissione automatizzata delle fatture per il successivo pagamento nei termini previsti dal calendario dei pagamenti; il costo di tale attività s'intende ricompreso nella Commissione offerta in gara. Fermo restando l'obbligo relativo alla possibilità per l'Esercente di emettere contestualmente alla validazione dei Buoni pasto anche la relativa fattura, dovrà essere reso possibile all'Esercente medesimo differire l'emissione della fattura, a suo insindacabile giudizio, entro i termini di scadenza previsti per la richiesta di rimborso dalla normativa vigente, accantonando virtualmente i Buoni pasto validati ed esigibili e rilasciando un rapportino finale sui Buoni pasto validati da fatturare.
- g) Qualora uno o più Buoni pasto, per i quali l'Esercente richiede il rimborso, vengano contestati dall'Emettitore (Fornitore aggiudicatario), quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi

previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.

- h) Per ogni fattura relativa al pagamento dei Buoni pasto agli Esercenti, dovrà esserci evidenza:
1. del codice attribuito all'Esercente (cd. codice ristoratore);
 2. della data di ricezione della suddetta fattura;
 3. dei Buoni pasto a cui si riferisce. Al riguardo sarà comunque necessario dare evidenza della procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale sia tracciabile il collegamento tra ciascuna fattura ed i relativi Buoni pasto oggetto del presente appalto;
 4. della data del pagamento effettuato con eventuale copia del pagamento stesso e/o del relativo flusso dati, con procedura integrata con quella di cui al punto 3 precedente, certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dello stato dei pagamenti.
- i) È esclusa la possibilità per l'aggiudicatario di richiedere agli esercenti di fatturare i buoni pasto oggetto dell'appalto a società diverse dall'aggiudicatario medesimo.

5.3.Obblighi relativi ai Progetti tecnici (eventualmente offerti in gara)

Il Fornitore che abbia offerto in gara uno o più progetti tecnici (*Progetto tecnico; Convenzioni con esercizi che offrono ristorazione sostenibile; Convenzioni con esercizi che adottano sistemi di gestione ambientale; Convenzioni con locali che adottano iniziative per contrastare lo spreco del cibo*) sarà tenuto ad offrirli agli utilizzatori e/o agli esercenti, senza richiedere alcun costo aggiuntivo. I servizi resi a seguito dei progetti presentati dovranno essere resi disponibili nelle modalità e nei tempi sviluppati nei progetti stessi entro e non oltre 1 (un mese) dall'attivazione del presente appalto.

5.4.Obblighi relativi alla tracciabilità

- a) Il Fornitore, entro 1 mese dalla stipula del contratto, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato ad Arpa e pubblicato sul sito internet del fornitore;
- b) il Fornitore, entro 2 mesi dalla stipula del contratto, dovrà attivare un servizio di "tracciabilità on line dello stato dei pagamenti" dedicato agli Esercenti, che consenta di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture dalla data di ricezione (*cf. par. 5.2 lett. i punto 2*) all'effettivo pagamento (*cf. par. 5.2 lett. h punto 4*); resta inteso che il Fornitore dovrà consentire agli esercenti di avere le informazioni sui buoni fatturati per Arpa, con l'evidenza della commissione applicata e dei motivi di un eventuale rifiuto del pagamento;

- c) il Fornitore, entro 1 mese dalla stipula del contratto, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato ad Arpa, per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi), alle modalità di fatturazione, allo stato dell'ordine; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato all'Arpa e pubblicato sul sito internet del Fornitore;
- d) il Fornitore dovrà attivare, entro 1 mese dalla stipula del contratto, un servizio di "tracciabilità on line dello stato dell'ordine" per consentire ad Arpa di monitorare le varie fasi dell'ordine, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'ordine principale (importo complessivo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto). Tali dati potranno essere richiesti anche "off line" attraverso apposita reportistica;
- e) Il Fornitore dovrà garantire idonei mezzi per la consultazione delle informazioni relative alla disponibilità dei buoni pasto (es. buoni accreditati, buoni disponibili, buoni consumati).

5.5.Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE

- a) Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.
- b) Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card. Inoltre tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.
- c) Il Fornitore dovrà consentire di utilizzare lo spazio a disposizione nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo BPE, per ulteriori applicazioni (es. controllo accessi); in nessun caso potrà richiedere costi aggiuntivi per l'utilizzo della predetta banda magnetica.
- d) Il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento (cfr. lettera e) paragrafo 5.2).
- e) Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s'impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte di Arpa. Inoltre il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto.
- f) Sicurezza delle transazioni. Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittitore il

servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).

- g) Gestione dei dati. Il Fornitore deve sempre garantire la privacy dei dati (anche ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003) e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

6.Fatturazione e Pagamenti

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati/caricati (rif. par. 2.5 e 2.6) verranno pagate da Arpa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere sul conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica e **dovrà essere intestata ad** Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. **Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K.** Ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento all'appalto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto e all'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy). La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara), nonché il *Codice univoco ufficio* per consentire d'identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima. Dovrà essere indicata la struttura liquidante "Ufficio amministrazione del personale e formazione", i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Arpa.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente link:

<http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di ai paragrafi precedenti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni, oltre i termini stabiliti al punto a) precedente, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori Buoni pasto), relativamente alla Richiesta di approvvigionamento per la quale Arpa si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori richieste di approvvigionamento. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare ad Arpa medesima con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di Approvvigionamento né nuovi Ordini di acquisto. Qualora Arpa emetta comunque una Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nel precedente paragrafo 2 ("Attivazione del servizio") la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l'accettazione/rifiuto dell'ordine diretto d'acquisto.

Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni pasto emessi.

In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla "ricezione" di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore di Arpa medesima. La predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Tale nota di credito dovrà contenere il riferimento all'appalto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).

Arpa potrà:

- 1) *non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti*

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, Arpa porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che Arpa comunicherà al Fornitore;

- 2) *richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione*

In tal caso Arpa dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

7. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231.

Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Arpa il dettaglio delle suddette spese.

8. Monitoraggio della fornitura da parte di Arpa

- a) durante l'efficacia del contratto ARPA potrà effettuare verifiche sull'adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dai contratti di fornitura, con qualsiasi modalità ed in ogni momento attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che verrà successivamente nominato.
- b) In presenza di evidenze oggettive della sussistenza di inadempimenti/comportamenti difforni da quanto contrattualmente previsto posti in essere dal Fornitore nei confronti degli Esercenti, di ARPA, sarà facoltà di ARPA effettuare verifiche mirate, durante tutto il corso della durata dell'appalto. All'esito di tali verifiche in presenza di gravi e reiterati inadempimenti, ove ne ricorrano i presupposti, Arpa si riserva di risolvere di diritto il contratto.
- c) Arpa potrà effettuare ulteriori o diverse azioni di monitoraggio e controllo del rispetto del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali facenti capo al Fornitore, richiedendo, all'esito, l'adozione delle azioni correttive eventualmente individuate. In mancanza, Arpa provvederà ad applicare le penali previste per gli inadempimenti riscontrati. In caso di oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, di Arpa, sarà facoltà di Arpa, ove ne ricorrano i presupposti, risolvere di diritto il contratto anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte.
- d) Arpa ha altresì previsto una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dal personale delle proprie strutture.

8.1. Gestione dei reclami

Arpa segnalerà al Fornitore, utilizzando l'apposito Modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto" (All. 3), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l'asterisco. Il suddetto modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto" (All. 3) potrà essere inviato via PEC

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

9. Inadempimento e Penali

Concetto di inadempimento

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità anche con rivalsa sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Contestazione dell'inadempimento

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte del Fornitore sarà comunicato tramite PEC entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

Il Fornitore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo variabile tra lo 0,3 all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali

9.1. Difformità nella consegna e ricarica delle card

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel paragrafo 2.3.1 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Arpa una penale pari a 0,5 per mille dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto come indicati nel paragrafo 2.3.2 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Arpa una penale pari al 1 per mille dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Arpa nella Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Arpa una penale pari a 1 per mille del valore della richiesta di approvvigionamento (salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Arpa e fino alla risoluzione della predetta difformità.

9.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al Capitolo 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Arpa una penale pari al 1 per mille dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

9.3. Difformità relative al convenzionamento

- a) Per ogni giorno di ritardo, per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Arpa una penale pari a 0,5 per mille del valore contrattuale salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARPA una penale pari a 0,3 per mille dell'importo contrattuale, dal momento della contestazione alla sostituzione dell'esercizio con un nuovo convenzionato, salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Arpa (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera m) una penale pari a 0,3 per mille (dell'importo contrattuale sino all'avvenuta sostituzione (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

9.4. Difformità riscontrate in fase di controllo

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel Cap. 5.4 "Obblighi relativi alla tracciabilità" lettere (a) (b) (c) e (d) per l'attivazione di un call center e di un servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti e dello stato dell'ordine dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati ad Arpa, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Arpa una penale pari a Euro 0,3 per mille dell'importo contrattuale (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati, evidenzia una non conformità il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Arpa la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli Esercizi convenzionati	1 per mille importo contrattuale escluso IVA
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

c) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Arpa_la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	1 per mille importo contrattuale escluso IVA
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 10 e all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art.119 del D.Lgs. 36/2023 in caso di subappalto.

11. Subappalto

Per eventuali servizi da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs 36/2023.

Le attività identificate nel presente Capitolato tecnico devono essere svolte in misura prevalente dall'aggiudicatario e comunque in percentuale non inferiore all'80%.

L'Appaltatore dovrà specificare in sede di offerta di gara quali attività e servizi intende affidare in subappalto a soggetti terzi. Tenuto conto delle attività e servizi richiesti per la presente procedura

è permesso il subappalto solo di primo livello, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 119 D.Lgs. 23/2023.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento del servizio in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Considerato le caratteristiche specifiche dell'appalto, la natura delle prestazioni o dei servizi da effettuare, l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività, la volontà di garantire più tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori, **l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

12. Garanzie definitive

In caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è richiesta una **garanzia definitiva**, costituita e svincolata con le modalità previste dal citato articolo.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; **l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

13. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del fornitore stesso quanto da Arpa Piemonte e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte di quanto previsto al precedente paragrafo, il Fornitore dovrà presentare idonee polizze assicurative, valide per tutta la durata del contratto, a favore dei fruitori dello stesso, che garantiscano la copertura dei seguenti rischi:

- **responsabilità civile verso terzi** connessa a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) con massimale non inferiore a 3.000.000,00 di euro e 500.000,00 euro per persona;

Condizioni particolari:

Estensione della qualifica di Assicurato agli Esercizi Convenzionati con l'Aggiudicatario (in conformità a quanto previsto dall'appalto) per quanto concerne i danni subiti dai Dipendenti di Arpa Piemonte legittimi utilizzatori dei Buoni pasto dell'Aggiudicatario,

connessi alla conduzione dei locali e dalla somministrazione di cibi e bevande e da generi alimentari più in generale;

- **Infortuni “Rischi in itinere”** a copertura di infortunio durante il tragitto tra la sede di lavoro e l’esercizio convenzionato e viceversa compresa la permanenza nel locale stesso, con massimale per morte ed invalidità permanente non inferiore per ciascun rischio a 150.000,00 euro per persona;

Il Fornitore potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle condizioni generali e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo previste nei paragrafi precedenti

ovvero (in via alternativa)

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano rese conformi ai contenuti e di cui ai precedenti paragrafi.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richieste.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui sopra, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze ai precedenti paragrafi.

14. Riservatezza

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto e delle Richieste di approvvigionamento; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Arpa Piemonte ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Arpa Piemonte.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

15. Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

16. Risoluzione e recesso

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto:

- qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte il servizio le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione;
- si renda colpevole di frode o di grave negligenza;
- in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale;
- ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- qualora non vengano osservati gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.14

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle attività eseguite regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso delle aree e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione delle attività, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il DEC, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione delle attività, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

17. Trasparenza - anticorruzione

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'Appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 Codice civile.
- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2024-2026 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it.
- L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, consultabili alla pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento>, ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 DPR n. 62 del 16.04.2013.”

18 . Foro competente – controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

19. Allegati

19.1. Elenchi degli Esercizi convenzionati

Allegato 1: Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati

Allegato 2: Modulo di richiesta di integrazione del numero di Esercizi convenzionati

Allegato 3: Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto

Allegato 4: Elenco comuni Regione Piemonte > 5000 abitanti

19.2. Moduli per la fruizione del servizio

Allegato 5: Addendum al contratto

Allegato 6: Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni pasto”
